

dettata dietro i regolamenti e le norme che servono a paesi dove sono due Camere, ma non sono applicabili strettamente al nostro; che noi infine dobbiamo seguire appunto quelle istituzioni, le quali vigono in paesi che hanno, come noi, una sola Assemblea.

Questo argomento, semplicemente di autorità, non posso ammetterlo. Faccio riflettere che quando vi sono due Camere, il pericolo delle deliberazioni, sia di rigettamento, sia di ammissione, è certo molto più tenue, che dove vi è una Camera sola.

Quando una proposta sia messa sul banco della presidenza, e tosto letta e fatta prendere in considerazione dall'Assemblea, questa proposta subisce già una discussione, perchè è impossibile votare senza che una discussione abbia luogo. Dunque nei paesi dove vi è una sola Assemblea, dove non è nessun freno alle deliberazioni subitanee, si aumenta il pericolo di una discussione senza nessun esame preventivo, per la sola ragione che così si fa in altri paesi.

Proporrei l'emenda seguente, che varrebbe anche per l'articolo 40: *« Ogni proposizione di un rappresentante sarà fatta in iscritto, e, deposta sul banco del presidente, non per essere letta all'adunanza, come nell'articolo 40, ma per essere immediatamente trasmessa alle Sezioni dell'Assemblea, salvo il caso d'urgenza, per cui in appresso si provvede.*

*Tosto che da una delle sessioni fu dato avviso al presidente ch'essa è d'opinione che la proposta sia sviluppata, egli ne dà lettura all'Assemblea, la quale, ove la prenda in considerazione, fissa il giorno per discuterla.*

In questo modo, un esame preliminare si fa sempre precedere ad una discussione, alla quale l'Assemblea non potrebbe essere preparata.

Altrimenti operando, s'incorrerebbe certamente (e su questo richiamo tutta l'attenzione dell'Assemblea) nel pericolo di discussioni improvvise, e di deliberazioni, che non potrebbero essere precedute da nessuna osservazione, da nessuno studio. Rimarrebbe quindi tutto intero il pericolo, che a noi, nuovi alla vita parlamentaria, deve, più di tutto, star nell'animo di evitare.

Il rappresentante *L. Pasini*: La norma dell'articolo 41 è che una proposta, presentata da un rappresentante in un giorno, debba il dì seguente essere presa in considerazione, dopo che sieno stati dati brevi schiarimenti dal proponente. Dunque la cosa che è chiamata a fare l'Assemblea il secondo giorno, è semplicemente quella di udire la lettura della proposta dal presidente, come nel giorno prima, e tutto al più accordare al proponente la facoltà di dare brevi schiarimenti.

Ma il presidente non può permettere discussioni sull'argomento. O viene dopo brevi schiarimenti presa in considerazione, o no. Se sì, passa agli Uffici, o Sezioni, od alle Commissioni permanenti, ove subisce un esame, o viene eletta una Commissione speciale che ne fa rapporto, e, letto questo, allora soltanto comincia sulla proposta la discussione. Non trovo dunque verun pericolo nell'adottare l'articolo 41, perchè intendo (e così intese la Commissione) che, per la presa in considerazione, non debba avvenire alcuna discussione, e molto meno possano parlare altri rappresentanti che il proponente, e questi pure per brevissimo tempo.